



Sent. n. 259/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Giovanni Natali Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37794** del registro di segreteria, sul conto giudiziale

n. 15633 reso dal Di Monte Gaetano Nicola (c.f. DMNGNN53E14H096P)

nella qualità di Economo del Comune di Martina Franca, per l'esercizio

finanziario 2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulietta Marangi (c.f.

MRNGTT71C69E986K – pec marangi.giulietta@oravta.legalmail.it) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Martina Franca alla via dei

Giardini n. 29;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 574/2024;

Uditi nell'udienza pubblica del 12 novembre 2025, con l'assistenza del

Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo

Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Daniele Giannini e l'Avv. Giulietta

Marangi per l'agente contabile;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

	1. Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha chiesto il	
	deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, rilevando diverse	
	irregolarità che possono di seguito riassumersi:	
	1) Inesattezza nella compilazione delle informazioni contabili.	
	Il conto divergerebbe dai contenuti tipo di cui al modello ufficiale al d.p.r. n.	
	194/1996. Sotto questo profilo ha osservato il deferente che, sebbene nella	
	parte destra dello stesso, relativo allo “scarico”, siano correttamente indicate	
	le quantità e gli importi di tutti i buoni economici emessi nell’anno, mancano	
	l’indicazione della tipologia delle spese, gli estremi delle determine di	
	approvazione periodica delle stesse, nonché gli estremi della reversale di	
	restituzione dell’anticipazione.	
	Inoltre, la colonna dedicata ai versamenti in tesoreria non sarebbe stata	
	correttamente compilata in quanto si sarebbe dovuto indicare la differenza	
	fra il totale ricevuto e le spese effettivamente sostenute dall’Economo.	
	Anche la colonna di sinistra sarebbe caratterizzata da una incongruenza in	
	quanto alla voce “reintegri” sono stati inseriti i rimborsi per le spese	
	sostenute tramite il servizio economico che, afferendo alla liquidazione di	
	spese già impegnate, non avrebbero dovuto essere annotate fra le	
	informazioni contabili.	
	2) Indeterminatezza del quadro normativo di riferimento.	
	Al riguardo, dopo aver richiamato la disciplina comunale applicata alla	
	fattispecie in questione e dopo aver evidenziato la necessità di una	
	rivisitazione in ragione della sua vetustà, ne ha rimarcato il carattere	
	generico in assenza di una previsione della consistenza iniziale del fondo, di	
	un limite di utilizzo, delle modalità di stanziamento delle anticipazione e dei	
	2	

	reintegri e dell'importo massimo di ogni singola spesa richiamato solo nel	
	Regolamento economale e non anche nel Regolamento di contabilità.	
	Ciò consentirebbe all'Amministrazione di godere di un'ampia discrezionalità	
	nella gestione economale e nello stanziamento del <i>budget</i> destinato	
	all'Economo che, invero, sarebbe chiamato a gestire somme elevate; al	
	riguardo ha evidenziato che la prassi di restituire la differenza fra quanto	
	anticipato e quanto speso trimestralmente, piuttosto che annualmente, si	
	inquadrebbene nell'eccessiva disponibilità di somme ad egli assegnate.	
	3) Mancanza di un provvedimento iniziale di attribuzione delle anticipazioni	
	economali, sebbene i mandati di pagamento, a seguito di un riscontro tramite	
	il sistema SIOPE, risultano correttamente contabilizzati.	
	4) Procedimento di spesa economale "invertito", con spese impegnate ed	
	autorizzate ad inizio anno nelle singole poste di bilancio.	
	Nella specie il Magistrato istruttore ha evidenziato che l'Economo	
	opererebbe a seguito di impegni di spesa autorizzati e programmati dal	
	Responsabile del servizio finanziario, invertendo la normale gestione	
	economale secondo la quale l'Economo è chiamato al pagamento delle spese	
	minute ed urgenti – salvo ratifica del Responsabile del servizio finanziario	
	che procede, poi, ad imputare le spese effettuate ai relativi capitoli di	
	bilancio.	
	Ne ha dedotto, quindi, l'utilizzabilità della cassa economale per far fronte a	
	spese ampiamente programmate che avrebbero potuto essere sostenute con	
	l'ordinaria procedura di spesa.	
	A tal proposito ha successivamente evidenziato il tendenziale ricorso agli	
	stessi fornitori, a discapito del confronto concorrenziale.	
	3	

	5) Diverse spese, elencate nella relazione, sono state superiori al limite	
	previsto dal Regolamento del servizio economale (pari ad € 250,00), per un	
	importo complessivo pari ad € 5.299,99 evidenziando che alcune di esse non	
	rientrerebbero nel novero delle minute spese economali sostenute “per	
	motivi di urgenza o di imprevedibilità”, richiamando in particolare la spesa	
	sostenuta per il pagamento delle tasse automobilistiche e le uscite per il	
	rimborso di spese di trasferta di un dipendente.	
	2. Con memoria depositata in giudizio, il Responsabile del servizio	
	finanziario comunale, ha presentato osservazioni in merito ai profili di	
	irregolarità sopra illustrati, fornendo alcuni chiarimenti che si esporranno	
	unitamente all’esame dei rilievi sopra indicati.	
	3. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo la	
	declaratoria di irregolarità, raccomandando di uniformarsi alle prescrizioni	
	del Magistrato istruttore, nonché l’addebito a carico dell’Agente contabile	
	della somma pari ad € 5.655,29 corrispondenti all’importo complessivo dei	
	buoni economali superiori ai limiti previsti dal vigente Regolamento.	
	4. All’udienza del 16 aprile 2025 l’Economo non compariva personalmente	
	e, pertanto, il Collegio disponeva il differimento all'udienza del 24 settembre	
	2025 per consentire la notifica della relazione di irregolarità e del decreto di	
	fissazione udienza nei termini, idonea a consentire il diritto di difesa.	
	Tuttavia alla predetta udienza di comparizione il Collegio, verificata la	
	mancata notificazione al contabile della ordinanza con la indicazione della	
	data di udienza, disponeva un ulteriore differimento alla data del 12.11.2025.	
	Si è, quindi, costituito l’agente contabile concludendo per la regolarità del	
	conto, ovvero in subordine per il discarico senza addebito.	
	4	

	All’udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno concluso come da atti difensivi depositati.	
	La causa è stata, dunque, posta in decisione.	
	5. Analizzando i singoli profili evidenziati dal Magistrato istruttore, il Collegio non può che confermare l’irregolarità, sotto un profilo formale, del conto giudiziale in oggetto.	
	5.1. Con riferimento alla prima osservazione è sufficiente evidenziare che, nelle memorie depositate, l’Amministrazione e l’Agente contabile danno contezza della sollevata questione, avendo cura di specificare che la stessa era dovuta ad un problema del vecchio <i>software</i> di contabilità in uso fino al 2023 e che dovrebbe essere stata risolta dal 2024, non rilevando, quindi, la corretta rendicontazione evidenziata dalla difesa dell’agente contabile, peraltro mai messa in discussione dal magistrato istruttore.	
	5.2 Con riferimento alla seconda osservazione, il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, sia con riferimento agli adeguamenti del quadro normativo interno adottato dall’Ente, con provvedimenti del 2024 e del 2025, sia delle motivazioni addotte per le quali si è proceduto ad una rendicontazione trimestrale.	
	5.3 Con riferimento alle osservazioni di cui ai numeri 3 e 4 delle premesse in fatto, il Collegio evidenzia che l’Amministrazione, dopo aver fornito le proprie giustificazioni – non convincenti in quanto proceduralmente non corrette -, ha rassicurato che provvederà ad adeguarsi e ad effettuare le dovute correzioni al fine di evitare “ <i>l’inversione</i> ” procedimentale sottolineata dal Magistrato istruttore. Con riferimento a quanto dedotto dalla difesa dell’agente contabile, poi, alcun rilievo può avere l’assenza di	
	5	

	osservazioni formulate, negli anni precedenti, dal Collegio dei revisori e	
	dalla Corte dei conti.	
	5.4 Per quanto attiene, infine, alle osservazioni aventi ad oggetto	
	l'effettuazione di spese non urgenti ma programmabili, nonché il	
	superamento per alcune spese del limite previsto dal Regolamento	
	economale, il Collegio, pur prendendo atto delle considerazioni fornite	
	dall'Amministrazione e dall'Agente contabile volte a ritenere non sussistente	
	un limite per l'effettuazione delle spese economali, deve rimarcare che	
	quanto sollevato dal Magistrato istruttore, a prescindere dall'effettiva	
	esistenza o meno di un concreto <i>vulnus</i> ai principi generali di buona	
	amministrazione, pone in evidenza che la gestione economale sia stata svolta	
	in assenza di chiare e specifiche disposizioni idonee a garantire, in linea di	
	principio, il rispetto dei valori cui deve tendere la gestione economale e la	
	pubblica amministrazione.	
	Indubbio appare, infine, l'avvenuto superamento del limite di spesa previsto	
	dal Regolamento economale (non superabile, nonostante la sua vetustà,	
	dall'assenza di disposizioni analoghe nel regolamento di contabilità).	
	Né appare regolare, in quanto non rispondente ai criteri regolamentari, il	
	rimborso delle spese sostenute da un dipendente, atteso che il richiamo alla	
	fonte regolamentare formulato dalla difesa dell'agente contabile risulta	
	improprio poichè riferibile alle sole "anticipazioni delle missioni dei	
	dipendenti".	
	Tuttavia, trattandosi di spese che comunque hanno comportato un'indubbia	
	utilità per l'Ente, conformemente all'orientamento di questa Sezione, non	
	può accogliersi la richiesta di addebito proposta dalla Procura regionale.	
	6	

In ragione, poi, della non gravità delle irregolarità rilevate, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio n. **37794**, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 15633 reso dal Sig. Di Monte Gaetano Nicola nella qualità di Economo del Comune di Martina Franca, per l'esercizio finanziario 2019, senza alcun addebito.

Spese compensate.

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso

Alberto Mingarelli

Depositata in segreteria il giorno 17 novembre 2025

Il Funzionario

Maria Teresa Savino